

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo RG 815/2019 vertente

TRA

(...), rappresentato e difeso dall'avv. MA.CA.;

Attore

E

(...), rappresentato e difeso dall'avv. GI.CO.;

Convenuto

Oggetto: lesione personale Conclusioni delle parti: come in atti

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO

1. (...) ha proposto domanda al fine ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della condotta diffamatoria e calunniosa posta in essere nei suoi confronti da (...).

1.1. A sostegno della domanda, parte attrice riferisce di essere stato amministratore del Condominio "(...)", sito in Santa Maria del Cedro, fino al 16/08/2018, quando, durante l'assemblea condominiale, venne diffamato e calunniato dall'odierno convenuto. Riferisce, altresì, che, a seguito di detto episodio, non venne confermato come amministratore ed iniziò a soffrire di turbamenti psicologici, sia come professionista che come uomo. Assume il proprio diritto ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno non patrimoniale subito, da liquidarsi in via equitativa, nonché al danno patrimoniale da mancato rinnovo dell'incarico di amministratore. Conclude, quindi, chiedendo accertare la natura calunniosa, diffamatoria e lesiva dell'identità personale dell'attore dell'intervento dell'odierno convenuto all'assemblea condominiale del 16/08/2018; di conseguenza, condannare il convenuto al pagamento della somma da liquidarsi in via equitativa, indicata in almeno Euro 25.000,00, oltre interessi dalla sentenza fino all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale; accertare che a causa della condotta calunniosa e diffamatoria è venuto meno il rapporto fiduciario fra il Condominio e l'amministratore ed il Condominio ha deciso di interrompere il mandato per l'esercizio 2018/2019; di conseguenza, condannare il convenuto al pagamento della somma di Euro 500,00 a titolo di lucro cessante, quale danno patrimoniale subito dall'attore.

1.2. (...), nel costituirsi in giudizio, preliminarmente contesta la trascrizione dell'intervento siccome riportata nel libello introduttivo perché non corrispondente a quella effettivamente letta in assemblea. Precisa che alla riunione del 16 agosto 2018 si presentò quale delegato dei propri genitori ed ebbe modo di evidenziare che vi era stata una precedente regolare assemblea, il 21 luglio 2018, durante la quale era stata deliberata la revoca del mandato di amministratore all'(...) revoca non recepita, ma nella quale insisteva, stante il venir meno del vincolo fiduciario tra amministratore e condomini. Rileva che le espressioni utilizzate non trascendono i limiti dell'esercizio del diritto di critica, non investendo la persona dell'amministratore in quanto tale, ma gli atti dallo stesso compiuti nel compimento del proprio incarico. Conclude, quindi, chiedendo rigettarsi la domanda perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto.

1.3. In sede di prima memoria ex art. 183 VI c.p.c., parte attrice, sul rilievo della irregolarità della assemblea condominiale del 21 luglio 2018, chiede accertare in via preliminare e pregiudiziale, la assoluta nullità, intesa come inesistenza giuridica, della delibera; sempre in via sempre pregiudiziale, chiede accertare la natura calunniosa delle espressioni contenute a pagina 2 della comparsa di costituzione del convenuto, presuntivamente attribuite all'attore da (...) e a pagina 3, presuntivamente pronunciate da (...)

(...) all'attore.

1.4. Il procedimento è stato istruito per il tramite di prova testimoniale ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

2. La domanda non merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

2.1. L'ingiuria consiste nell'offesa dell'onore e del decoro di una persona. Secondo la concezione normativa, l'onore va inteso quale espressione della pari dignità sociale che va riconosciuta a cui tutti cittadini e non più come sentimento della propria dignità morale e somma dei valori che un individuo attribuisce a sé stesso (onore in senso soggettivo, secondo la tradizionale concezione fattuale) o come riflesso della stima od opinione che gli altri hanno di una persona (c.d. reputazione, o onore in senso soggettivo). Al fine, dunque, di valutare la sussistenza della lesione del bene giuridico dell'onore, assume decisivo rilievo la modalità dell'aggressione al valore della dignità sociale della persona. L'offesa dell'onore che integra la condotta (a forma libera) di ingiuria deve essere commessa in presenza dell'offeso e si risolve in una manifestazione di disprezzo fine a sé stessa, accompagnata, quale elemento soggettivo, dalla coscienza e volontà della condotta accompagnata dalla duplice consapevolezza della presenza dell'offeso e dell'attitudine lesiva della condotta medesima.

La tutela dell'onore trova un limite nel diritto alla manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito dall'art. 21 della Costituzione, sia sotto il profilo del diritto di cronaca sia sotto quello del diritto di critica. Trattandosi di beni di pari rango, onore e libera manifestazione del pensiero abbisognano di reciproco bilanciamento. La critica rappresenta espressione del pensiero sotto forma di giudizio e di razionalità e si concretizza nella presa di posizione motivata e argomentata su accadimenti, fatti o circostanze dei più vari settori della vita sociale. Il riconoscimento dell'esimente del diritto di critica presuppone la verità del fatto, l'interesse sociale (pertinenza) e la correttezza formale del linguaggio (continenza). Proprio perché la critica esprime una maggior valenza valutativa, si deve tollerare in tale contesto anche un uso del linguaggio vivace, ironico, polemico, aspro e pungente.

Pertanto, la valenza offensiva di una determinata espressione, per essere esclusa (o comunque scriminata) deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata (cfr., Cass., sez. 5, 21/0/2012, n. 39979, nonché, nello stesso senso, Cass. Pen., sez. V, 30.6.2011, n. 32907), per cui puoi ben dirsi, conclusivamente, che i criteri cui fare riferimento ai fini della configurabilità dell'illecito di ingiuria sono de individuare sia nel contenuto della frase pronunciata e nel significato che le parole hanno nel linguaggio comune, prescindendo dalle intenzioni inesprese dell'offensore, come pure dalle sensazioni puramente soggettive che la frase può aver provocato nell'offeso (cfr. Cass. Pen., sez. 1, 06/12/2006, n. 7157.), sia nelle concrete circostanze in cui la frase viene pronunciata.

Anche l'utilizzo di espressioni forti e offensive non fa venir meno l'esimente del diritto di critica, sempre che questa avvenga in una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione (Cass. Pen. Sez. 5 -, Sentenza n. 15089 del 29/11/2019 Ud. (dep. 14/05/2020) Rv. 279084 - 01).

2.2. Nel caso che ci occupa occorre precisare che la condotta illecita ascrivibile al convenuto non è a rigore né di tipo "diffamatorio" né di tipo "calunnioso". Non è diffamatoria perché le affermazioni offensive sono state proferite nel corso dell'assemblea condominiale e in presenza dell'attore; non è calunniosa perché manca, a monte, la formale incolpazione mediante "denuncia, querela, richiesta o istanza" all'autorità. La condotta illecita del convenuto va, invece, riqualficata

come "ingiuriosa", la quale, pur non costituendo più un reato per effetto dell'abolitio criminis disposta con il D.Lgs. 7/2016, conserva la sua valenza di illecito aquiliano e soggiace anche alla pena pecuniaria (cfr. Artt. 3 e 4 del D.Lgs. 7/2016).

Non vi è contestazione sul fatto che l'odierno convenuto, nel corso dell'assemblea dei condomini del "Parco Margherita" del 16/08/2018 e rivolgendosi all'attore, abbia pronunciato le seguenti parole: "Lei è sgarbato, sgradevole, incline alla polemica e anche alla minaccia, come io stesso ho potuto notare lo scorso anno in un alterco che ebbe con il condomino (...). Ci sono condomini che temono sue ritorsioni, per questo motivo non si espongono. Ancor più paradossalmente, ho appurato che ci sono artigiani locali che, richiesti, si rifiutano di venire a prestare la loro opera in questo complesso residenziale, perché dicono che lei pretende che loro pratichino ai clienti prezzi che ricomprendono esosi e odiosi sovrapprezzi che rendono sconvenienti i loro servizi, diversamente da come potrebbero e vorrebbero. E questa pratica, signor (...) non solo è sleale, è proprio illecita. Nel codice penale pesante, si chiama ESTORSIONE".

Tali espressioni possono ritenersi "scriminate" dal momento che, considerato il contesto nel quale tali parole sono state proferite, qual è quello dell'assemblea annuale dei condomini, non di rado caratterizzato da tensione e da animosità tra i condomini e tra questi e l'amministratore, l'attacco rivolto nei confronti dell'amministratore del condominio non era teso alla denigrazione e all'offesa personale, ma a una severa censura del suo operato, per aver questi assunto delle condotte prevaricatorie nei confronti dei condomini amministrati.

Di tali condotte, che il presunto offensore ha chiaramente riferito come "apprese" da terzi, è stata fornita adeguata evidenza attraverso l'esame dei testimoni, onde sussiste il requisito della verità, la quale, come noto, nell'ambito del diritto di critica, può essere anche meramente putativa. Sussiste l'interesse dei condomini alla conoscenza dei fatti esposti e delle critiche rivolte all'operato dell'amministratore, perché riguardano il modo di gestione dei beni comuni affidato alla responsabilità dell'amministratore. Sussiste, infine, anche il requisito della continenza, dal momento che le espressioni utilizzate non sono di per sé offensive della dignità personale del destinatario delle stesse perché volte a contestare il suo operato come amministratore dei condomini. L'aver dunque additato la persona dell'amministratore come "sgradevole" e l'aver qualificato le sue condotte alla stregua di "minacce" o come "estorsione" rientra nel novero del diritto del diritto critica, perché costituiscono chiara espressione di una valutazione (necessariamente soggettiva) di grave disapprovazione circa i comportamenti denunciati e le modalità di gestione dell'incarico di amministratore condominiale, e non dissimulano in alcun modo un intento di gettare discredito sulla personalità morale del soggetto preso di mira (Cass. Pen. sez. V, 05/12/2014, (ud. 05/12/2014, dep. 05/02/2015), n. 5633). 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri tabellari minimi di cui al DM 55/2014, in considerazione del non elevato livello di complessità della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta la domanda.

Condanna (...) al pagamento, in favore di (...), delle spese di lite, che si liquidano in Euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta.

Paola, 28 giugno 2024.